

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 25/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un bonifico disposto il 31.12.2013 da un conto intrattenuto presso altro intermediario al proprio conto presso l'intermediario convenuto, lamenta di aver avuto la disponibilità delle somme solamente il successivo 7.1.2014, con valuta 3.1.2014. In relazione a ciò, chiede di essere risarcito di € 200,00, poiché in data 3.1.2014 non gli è stato possibile eseguire un'operazione urgente per mancanza di fondi.

Più precisamente, con mail del 6/1/2014, il ricorrente ha presentato reclamo all'intermediario convenuto, segnalando che, il precedente 2 gennaio aveva disposto un bonifico dal conto intrattenuto presso la banca [...] al proprio conto presso l'intermediario convenuto e, in data 3 gennaio, 24 ore successive alla propria richiesta, non aveva ancora la disponibilità delle somme. In relazione a ciò, chiedeva le opportune spiegazioni e il riconoscimento *“degli interessi maturati per ogni giorno di ritardo dalla data di valuta indicata sino all' data di valuta effettiva dell'accredito”*.

Non ottenendo riscontro al reclamo, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF ed ha riepilogato i fatti come segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in data 31.12.2013, alle ore 11:57:30, disponeva un bonifico online di € 5.000 dal conto intrattenuto presso la banca [...] al conto intrattenuto presso la banca convenuta;
- in data 3.01.2014, non gli era stato possibile eseguire “una operazione urgente”, in quanto le somme non erano ancora disponibili sul conto;
- in data 7.1.2014, rilevava la disponibilità delle somme con valuta 3.1.2014.

In relazione a quanto precede, ha chiesto un riconoscimento di “giusto ed equo risarcimento” dallo stesso quantificato in € 200,00.

Nelle proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 24/04/2014, l'Intermediario ha fatto presente che:

- il reclamo è stato riscontrato per le vie brevi dal Responsabile della Filiale di radicamento di conto;
- il bonifico è stato: i) disposto il 31.12.2013 alle ore 11:57:30; ii) accettato dalla banca del ricorrente in data 02.01.2014;
- secondo quanto previsto dal foglio informativo della banca ricevente il bonifico, il limite di accettazione dei bonifici nelle giornate semifestive, tra cui il 31.12, è anticipato alle ore 11:00;
- ex art. 20 c. 1, D. Lgs. 11/2010, la banca del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine (nel caso specifico 02.01.2014) l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del PSP del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva (quindi entro la fine del 03.01.2014);
- dalle proprie evidenze, la data regolamento, ovvero la data in cui le somme sono state rese disponibili dal service esterno della banca ordinante, è il 07.01.2014 alle ore 07:16:07, primo giorno lavorativo successivo al 03.01 (04.01 sabato, 05.01 domenica, 06.01 epifania);
- verosimilmente, l'operazione potrebbe essere stata disposta dalla banca ordinante “il giorno 03.01.2014 ma, certamente, oltre l'orario utile per procedere all'accredito delle somme, in pari data, sul c/c del cliente”;
- la data valuta riconosciuta al cliente - 3.01.2014 - risulta conforme a quanto previsto dall'art. 23 c.1 D. Lgs. 11/2010 e alla decisione ABF nr. 2168 del 14 ottobre 2011;
- non può configurarsi alcun danno in capo al ricorrente, risultando ogni richiesta in tal senso assolutamente infondata e non supportata da alcuna documentazione a riprova del danno subito e priva degli elementi costitutivi della presunta lesione.

La convenuta ha chiesto al Collegio ABF di respingere il ricorso.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Secondo la schermata prodotta dal ricorrente, il trasferimento della somma di € 5.000,00 è stato disposto il 31.12.2013 alle ore 11:57:30.

Le clausole riportate sul foglio informativo della banca ordinante riportano quanto segue:

DATA DI RICEZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE	
Limite orario di ricezione ordine nella giornata operativa (cut-off)	
ordini di pagamento cartaceo disposti allo sportello (*)	15:30
ordini di pagamento impartiti in modalità telematica (*)	ore 15:15
ordini di bonifico in Euro fino a 50.000 euro su Paesi UE/EEA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) (*)	15:30

→ Qualora la data di ricezione dell'ordine cada in un giorno semifestivo (14 agosto, 24 e 31 dicembre, Santo Patrono della sede e/o filiale competenza) l'orario risulta anticipato alle ore 11:00.



La convenuta ha ricevuto il flusso elettronico il 7.1.2014, riconoscendo al ricorrente valuta del 3.1.2014, il primo giorno lavorativo successivo al 03.01 (04.01 sabato, 05.01 domenica, 06.01 epifania), come da documentazione in atti.

Relativamente al risarcimento del danno, il ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza a supporto.

Ciò chiarito, e venendo all'esame del merito della presente controversia, va ricordato quanto dispone l'Art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento) del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), ovvero che: *"Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva"*, nonché il successivo Art. 25, secondo il quale: *"Quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, ..., il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento"*.

Ora, nel caso di specie, non può ravvisarsi alcuna condotta censurabile da parte dell'intermediario resistente, il quale ha dimostrato di aver ricevuto il "flusso" del bonifico in entrata il giorno 7 gennaio e di aver correttamente accreditato l'importo con valuta al 3 gennaio.

Le doglianze del ricorrente non possono, quindi, trovare accoglimento, dovendosi anche, *ad abundantiam*, osservare che il lamentato pregiudizio risulta totalmente privo di qualsiasi riscontro probatorio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA